

quale l'affittuario ricusa di pagare il fitto; 2° che nella costruzione di quel ponte è stato occupato un fondo che appartiene al comune. Esposti questi fatti, il comune termina con queste precise parole:

« La Camera inviti il Governo a tenere per fermo che il comune di Torino, lungi dall'avversare i lavori della ferrovia, li vorrebbe già compiuti per comune utilità, e che per questo non è affatto alieno dal cedere, mediante un giusto indennizzo, a norma di legge, il suo diritto di proprietà. »

La Commissione, senza entrare per nulla nel merito delle pretese del comune, e sulla considerazione che il conoscere e giudicare se e quale indennità sia dovuta alle private proprietà per danni arrecati nell'esecuzione dei lavori di pubblica utilità, è di esclusiva competenza dei tribunali designati dalla legge, ai quali il comune reclamante dovrà rivolgersi, vi propone l'ordine del giorno su questa petizione.

**CAMERINI.** Avrei solamente da osservare, sulle conclusioni della Commissione che, trattandosi d'un diritto di passaggio, non è il caso di dover ricorrere ai tribunali ordinari.

Certamente il Governo non vuole profittare a danno del comune.

Proporrei quindi che questa petizione fosse trasmessa al signor ministro dei lavori pubblici perchè possa esaminare quale sia convenienza dell'indennità a darsi. Non è il comune il quale voglia farsi ad avversare il Governo. Mi sembra dunque che possa accogliersi la mia proposta.

**MENABREA, ministro pei lavori pubblici.** In questa petizione vi sono due quistioni: la prima è quella dell'occupazione dei terreni di spettanza del comune di Torino. Ora, se la strada ferrata tocca terreni di spettanza di quel comune, nulla di più giusto che per questi terreni il comune ottenga indennizzo, giusta la legge che provvede per mezzo di perizie e secondo le forme stabilite. Avvi poi la questione del diritto di pedaggio della scafa, diritto che rendeva al comune una certa somma annua. Dopo la costruzione del ponte della ferrovia i passeggeri invece di attraversare il fiume sulla scafa, passaggio costoso ed alquanto incomodo, naturalmente si giovarono del ponte sul Sangro, il quale serve pure alla strada ordinaria.

La questione sta dunque nel sapere se per la costruzione del ponte quel comune ha titolo ad un'indennità dalla società della ferrovia e dalla provincia, quando l'esercizio della scafa sia basato sopra un diritto di dominio dipendente da un titolo certo e determinato.

Ora, vede l'onorevole preopinante che il Ministero dei lavori pubblici non potrebbe farsi giudice della natura dei titoli pei quali il comune esercitava il pedaggio, essendo tale investigazione essenzialmente legale, per cui credo indispensabile che il comune si rivolga ai tribunali, od anche, se si vuole, al prefetto, al quale spetta dare indirizzo a quegli atti che debbono tutelare gl'interessi dei comuni, perchè il Ministero non potrebbe in questa materia di stretto diritto dare alcun

provvedimento, nè in via amministrativa avrebbe facoltà di decidere.

Per questi motivi io credo si possa accettare l'ordine del giorno, invitando il comune a rivolgersi all'autorità competente che è incaricata di tutelare i suoi interessi.

**CAMERINI.** Mi permetta di spiegare la mia intenzione.

**PRESIDENTE.** La spieghi.

**CAMERINI.** Le considerazioni da me esposte erano solamente in questo senso, che il Ministero, esaminando la petizione porta dal comune di Torino, trovasse nella sua equità e giustizia che realmente un'indennità gli fosse dovuta, ovvero, se al contrario trovasse che per delle buone ragioni quel comune dovesse recedere da ogni sua pretesa, sarebbe il medesimo dispensato di ricorrere inutilmente al giudizio delle autorità competenti.

Era in questo senso che io parlava.

**MENABREA, ministro pei lavori pubblici.** Mi rincresce di insistere in questo senso: il Ministero come farebbe, dove prenderebbe i fondi? Io non lo saprei. In conseguenza, malgrado tutta l'autorità del Ministero, egli non potrebbe corrispondere ai desiderii di quel comune. Perciò dunque la via più naturale è quella di ricorrere all'autorità competente, che è l'autorità giudiziaria, onde far dichiarare se siavi il diritto al compenso. Questa è la via più semplice e più sicura.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per l'ordine del giorno puro e semplice.

(Sono approvate.)

**PIROLI, relatore.** Colla petizione segnata col numero 8269 la Giunta comunale di Bianco domanda si decreti che, secondo i voti unanimi dei paesi dipendenti da quel capoluogo, nel paese di Bianco, venga stabilita per sempre la sede del mandamento.

La Commissione, tenuto conto delle ragioni esposte nella petizione, propone di mandarla agli archivi della Camera per avervi riguardo quando venga in discussione la legge sulla circoscrizione giudiziaria.

(La Camera approva.)

**PRESIDENTE.** Il deputato Mazza è invitato a vegire alla tribuna a riferire.

**MAZZA, relatore.** Petizione 7076. L'avvocato Giuseppe Salvi, di Bologna, espone che, giudice supplente abituale e difensore officioso dei poveri in Bologna fin dagli ultimi anni del regno italico, giudice in seguito sotto il Governo restaurato, fu nel 1832, per aver cooperato all'indipendenza di quelle provincie, dimesso dalla carica di giusdicente criminale poco prima conferitagli in Bologna, e posto a riposo con tenue assegnamento; che collo stesso assegno ebbe a sostenere negli anni 1834 e 1835 l'ufficio di giudice nel tribunale di prima istanza della stessa città; che infine, nel 1853, ottenne la pensione vitalizia di scudi 20 mensili per gli anni del suo attivo servizio fino al 1832 e non per gli altri 21 del suo forzato ritiro.

Se nel 1831, soggiunge il petente, non avesse ope-